



# CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

## DETERMINAZIONE

SETTORE 2 (UNITÀ DI LINE) “RISORSE UMANE, CONTENZIOSO”

REG. GEN.LE N. 771 DEL 06/08/2021

REG. SETT.97 DEL 06/08/2021

**OGGETTO:** Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e parziale a 18 ore/sett. ciascuno di “Assistente Amministrativo” - categoria C1 del Comparto Funzioni Locali, di cui uno riservato in favore dei volontari delle Forze Armate. Approvazione schema di bando e avvio del procedimento.

### IL RESPONSABILE del SETTORE 2

“Risorse Umane, Contenzioso, Gestione mezzi comunali e Assicurazioni”

**PREMESSO** che con Deliberazione n. 9 del 03/02/2021 la Giunta Comunale, tra l'altro:

- ha approvato la Dotazione organica dell'Ente, come rimodulata nei termini di cui al prospetto allegato, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2021-2023 e, per l'effetto, il relativo Piano occupazionale per il triennio 2021-2023, integrando e/o modificando, con riferimento all'anno 2021, le precedenti previsioni;
- ha stabilito la copertura nell'Anno 2021, tra gli altri, previa attivazione della propedeutica procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, di due posti di “Assistente Amministrativo”, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50 per cento (n. 18 ore settimanali ciascuno);
- ha demandato alla scrivente Responsabile del Settore “Risorse Umane” gli adempimenti necessari all'attuazione del provvedimento;

### DATO ATTO:

- **che** con Nota Prot. n. 2630 del 04/02/2021, trasmessa a mezzo PEC in pari data al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Ufficio Occupazione della Regione Puglia, l'Ente ha attivato, con esito negativo, la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ai fini del reclutamento delle sopra dette unità;
- **che**, infatti, con nota Prot. n: r\_puglia/AOO\_060/PROT/16/02/2021/0001550 in data

16/02/2021, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al ns Prot. n. 3802 in data 16/02/2021, l'Ufficio Regionale ha comunicato l'indisponibilità di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti;

**CONSIDERATO** che, quindi, è opportuno indire un concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento delle unità in oggetto, in ossequio ai termini e alle modalità prescritte dalla legge;

**TENUTO CONTO** che il Decreto-Legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021 n. 76, all'art. 10 recita: «1. *Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; c-bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. (...) 6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. (...) 8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis. 9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.»;*

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., in materia di “Testo Unico Ordinamento delle Autonomie Locali”, in particolare gli artt. 107 e 109;
- il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ss.mm.ii., in particolare l'art. 36, comma 1;
- il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- la normativa in materia finanziaria,
- le disposizioni vigenti in materia di spesa del personale;
- la Legge 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- le norme in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, in particolare il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
- il vigente “Regolamento di organizzazione dei servizi e del personale”, come modificato ed integrato, per quanto applicabile;
- le vigenti norme in materia di reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;
- il “Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi” del Comune di Parabita, revisionato con Delibera G.C. n. 139 del 22.07.2021;
- i vigenti Contratti Collettivi nazionali di Lavoro del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali” sottoscritto il 21 maggio 2018;
- la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24.04.2018, n. 3, recante le “Linee Guida sulle procedure concorsuali”;
- il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, recante il “Codice dell'ordinamento militare” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2018, in attuazione del Regolamento europeo 2016/679;

**RICHIAMATI**, più specificatamente:

- l'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui «*per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35*»;
- l'articolo 91, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi secondo cui «*gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze*»;
- l'articolo 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui «*per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di*

*pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo»;*

- l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. secondo cui «1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno (...). 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso»;

- l'art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 149, della legge n. 160/2019, secondo cui «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali»;

#### **PRESO ATTO:**

- **che** il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 76 del 29.12.2020, immediatamente esecutiva, ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

- **che** la Giunta Comunale:

- con Deliberazione n. 79 del 07.05.2021, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2021 (ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), con la relativa assegnazione delle Risorse e degli Interventi ai rispettivi Responsabili di Settore;
- con deliberazione n. 9 del 3.03.2021, ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2021-2023 e il relativo piano occupazionale annuale, previa ricognizione ex art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, circa l'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- con la medesima deliberazione, ha fornito indirizzo per la copertura di due posti a tempo indeterminato e parziale a 18 ore/sett. di *assistente amministrativo-contabile* (categoria C), previo esperimento della sola procedura di mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019;

#### **CONSTATATO che** questo Ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2020, come attestato dal Responsabile del Settore finanziario, tramite acquisizione del relativo parere favorevole;

- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2021-2023, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19 marzo 2021;
- ha approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e il Rendiconto di Gestione 2020 nonché trasmesso gli stessi alla alla BDAP nei termini previsti;

**ACCERTATO:**

- **che** gli oneri connessi al trattamento economico delle unità di personale che saranno assunte trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione finanziario di competenza 2021-2023;

- **che** la procedura concorsuale in oggetto:

- è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget e facoltà assunzionali;
- non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013;

**VERIFICATO che:**

- in forza di quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con decreto del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020, avente ad oggetto le *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*, ha individuato le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;

- nella specie, non è pregiudicato, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013, pari ad euro 1.299.580,17. Parimenti, lo sviluppo della dinamica retributiva programmata a regime (ossia in ragione d'anno) si attesta comunque al di sotto dei valori soglia di cui all'art. 4, comma 1, del DPCM 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020, con una incidenza del 23,30 per cento rispetto ad una soglia massima potenziale del 26,90 per cento;

**OSSERVATO che:**

- la natura del profilo professionale oggetto di reclutamento non può reputarsi di elevata qualificazione tecnica e pertanto non si rende necessario prevedere una preliminare fase di valutazione dei titoli ai fini dell'accesso alle prove d'esame;

- per lo svolgimento delle prove concorsuali si attenderà a quanto previsto dall'articolo 10 del D.L. n. 44/2021, compatibilmente con le risorse a disposizione nonché con la possibilità di garantire la pubblicità e la trasparenza nella gestione delle stesse;

**RILEVATO, inoltre che:**

- ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come novellato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, «*1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché*

*nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;*

- ai sensi dell'articolo 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, «*le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta»;*

- in base a tale quadro normativo, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere UORCC.PA prot. 0006373 del 7 febbraio 2013, ha chiarito che l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 1014, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui prevede l'obbligo della riserva di posti, è definito dal primo periodo della disposizione che, inequivocabilmente, richiama tutte le pubbliche amministrazioni, ossia quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- allo stato, questa Amministrazione ha maturato una quota di riserva residua di 0,7 unità che occorre maggiorare di quella derivante dall'indizione della presente procedura concorsuale;

- per l'effetto, nell'ambito del concorso in rassegna si applica la riserva di un posto in favore dei volontari delle Forze Armate (indipendentemente dalla posizione nella graduatoria di merito), ai sensi dell'art. 1014, commi 1, *lett. b*), e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, fermo restando tuttavia che il posto non coperto dalla riserva verrà attribuito a vantaggio dei non riservatari;

#### **TENUTO PRESENTE:**

- **che**, in base al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, ai quali spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la gestione delle risorse umane;

- **che**, come stabilito all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- **che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., «*ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*»;

- **che**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta Legge n. 241/1990, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4, fino a diversa assegnazione, da parte di quest'ultimo, ad altro dipendente addetto all'unità della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

#### **CONSIDERATO:**

- **che** Decreto n. 6 del 02.08.2021 il Sindaco ha conferito, tra gli altri, alla scrivente, l'incarico di Responsabile di Settore, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. in materia, di "Risorse Umane, Contenzioso, Gestione mezzi comunali e Assicurazioni";

- **che**, quindi, spetta al sottoscritto Responsabile di Settore dare attuazione a quanto programmato con Atto G.C. n. 9/2021;

**RISCONTRATO** che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato “Determinazione” secondo la definizione di cui all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del “Testo Unico O. EE.LL.”, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza:

- in virtù del conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore “Risorse Umane, Contenzioso”, cui sono attribuite le funzioni indicate all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., giusto Decreto Sindacale n. 6 del 02.08.2021, in virtù del quale la scrivente è legittimata ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto competente per materia;

**RITENUTO**, quindi, per tutto quanto sopra esposto ed in attuazione della deliberazione G.C. n. 9 del 03/02/2021, di approvare lo schema di bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di “*Assistente Amministrativo*”, categoria C (posizione economica C1) del Comparto Funzioni Locali;

**DATO ATTO:**

- **che** la presente determina non comporta impegno di spesa, che sarà assunto all’atto dell’assunzione;

- **che** il provvedimento viene, quindi, sottoposto al competente Responsabile dei Servizi Finanziari solo ai fini dell’acquisizione del parere di regolarità contabile;

**ASSICURATO** di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

**- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:**

- a) di essere legittimata ad emanare l’atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:**

- a) che non sussistono destinatari immediati diretti del presente provvedimento in quanto si tratta di atto amministrativo procedimentale dovuto e che gli eventuali destinatari di successivi provvedimenti da questo conseguenti saranno individuati nel rispetto delle leggi vigenti, sulla base delle direttive e degli indirizzi dell’organo esecutivo, a seguito di procedura selettiva pubblica;
- b) salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all’adozione del presente atto;
- c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;

**- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:**

- a) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;



**DETERMINA**

**1) DI RICHIAMARE** preliminarmente la premessa, che si intende completamente trascritta nel dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2) DI AVVIARE**, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 9 del 03/02/2021, la selezione pubblica, per soli esami, fatti salvi titoli di preferenza previsti dalla legge, finalizzata alla copertura di n. 2 (due) posti di “*Assistente Amministrativo*” (categoria C) a tempo indeterminato e parziale, ciascuno a 18 ore settimanali, categoria C (posizione economica C1) - Comparto Funzioni Locali;

**3) DI SPECIFICARE** che è prevista la riserva di un posto per i volontari delle Forze Armate (indipendentemente dalla posizione nella graduatoria di merito, purché idonei), ai sensi dell’articolo 1014, commi 1, *lett. b*), e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, fermo restando tuttavia che il posto non coperto con la riserva verrà attribuito a vantaggio dei non riservatari;

**4) DI APPROVARE:**

- lo schema di Bando di concorso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e parziale a 18 ore/sett. di “*Assistente Amministrativo*”, con inquadramento in categoria C (posizione economica C1) del Comparto Funzioni Locali;

- il relativo schema di domanda di partecipazione, anch'esso allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

**5) DI DISPORRE** la pubblicazione del Bando di concorso pubblico e del modello di domanda di partecipazione sull'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente nonché, per estratto, sulla G.U.R.I. 4<sup>^</sup> Sezione speciale Concorsi.

**6) DI STABILIRE:**

- **che** il concorso sarà espletato nei modi e nei termini previsti nel bando allegato alla presente, nel rispetto del Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi” del Comune di Parabita, revisionato con Delibera G.C. n. 139 del 22.07.2021;

- **che** il predetto Bando e il relativo Schema di domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Parabita per 30 giorni consecutivi nonché, per estratto, sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale) 4<sup>^</sup> Sezione speciale Concorsi;

- **che** le domande di partecipazione alla selezione, redatte secondo le modalità indicate nel Bando, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Estratto-Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami»;

**7) DI ATTESTARE:**

- **che** è stata esperita, con esito negativo, la prodromica procedura di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

- **che** è possibile dar corso alla procedura concorsuale in oggetto;

**8) DI STABILIRE:**

- **che** l'assunzione dei vincitori a tempo indeterminato e parziale avverrà nel rispetto dell'ordine di merito in graduatoria;

- **che** il/i candidato/i risultato/i vincitore/i che non assuma/no servizio nella data stabilita dall’Amministrazione Comunale o che rinunci/no, in qualsiasi momento, all’assunzione



decade/dono immediatamente dalla graduatoria;

- **che** ciascun candidato vincitore, qualora assunto:
  - sarà inquadrato nella categoria C (posizione economica C1) con il profilo professionale di “*Assistente Amministrativo*”;
  - sarà immesso in servizio con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale e dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro;

**9) DI DARE ATTO** che il Bando approvato con il presente Provvedimento non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale, che si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa e/o diritto;

**10) DI CONFERMARE:**

- **che** gli oneri connessi al trattamento economico trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione finanziario di competenza 2021-2023;
- **che** l'impegno di spesa per la copertura dei posti sarà formalizzato all'atto dell'assunzione in servizio del personale, comunque individuato;

**11) DI DARE ATTO:**

- **che** il presente provvedimento è atto monocratico;
- **che**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del settore;
- **che** dell'assunzione sarà data comunicazione, a cura dell'ufficio Segreteria, mediante pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
- **che** la presente determina, pur non contenendo impegno di spesa, comporta atti decisionali con ripercussioni di natura economico-finanziaria, per cui sarà trasmessa agli uffici finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile;
- **che**, pertanto, la stessa sarà immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;
- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
- **che** il contenuto della presente Determinazione è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e che pertanto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di Parabita;
- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

**12) DI RENDERE NOTO:**

- a norma dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;
- a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) per il termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

**13) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il parere di regolarità contabile;
- all'Ufficio Segreteria per e per gli adempimenti in materia di pubblicità, la

**COPIA**

pubblicazione del Provvedimento stesso e del Bando, come sopra disposto, nonché per l'inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 06/08/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**f.to Sig.ra Tiziana PINO**

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parabita, 06/08/2021

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**f.to Dott. Mirko VITALI**

**Osservazioni:**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1209**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 06/08/2021 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 06/08/2021

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**f.to Addetto Pubblicazione**

---

Visto è copia conforme all'originale

Parabita,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Sig.ra Tiziana PINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita